



CITTA' DI LIGNANO SABBIAADORO
Provincia di Udine

**REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE E L'USO
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

Approvato con delib. C.C. n. 18 del 27/02/2008; modificato con delib. C.C. n. 25 del 17/03/2008 e con delib. C.C. n. 92 del 19/09/2008.

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Impianti sportivi comunali
- Art. 4 Definizione di attività di interesse pubblico
- Art. 5 Quadro delle competenze
- Art. 6 Competenze del Consiglio Comunale
- Art. 7 Competenze della Giunta Comunale
- Art. 8 Competenze dei Responsabili dei Servizi

TITOLO II - CRITERI GENERALI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- Art. 9 Modalità di gestione degli impianti sportivi
- Art. 10 Gestione diretta degli impianti sportivi
- Art. 11 Gestione indiretta degli impianti senza rilevanza imprenditoriale
- Art. 12 Gestione indiretta degli impianti con rilevanza imprenditoriale
- Art. 13 Contabilità e rendiconto
- Art. 14 Revoca della gestione

TITOLO III - CRITERI GENERALI PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- Art. 15 Concessione in uso
- Art. 16 Concessioni per uso continuativo
- Art. 17 Concessioni per uso temporaneo
- Art. 18 Concessioni per manifestazioni sportive
- Art. 19 Concessioni per manifestazioni non sportive
- Art. 20 Norme generali per l'uso e il funzionamento degli impianti sportivi
- Art. 21 Uso di materiali ed attrezzature
- Art. 22 Responsabilità dei soggetti utilizzatori
- Art. 23 Rinuncia
- Art. 24 Sospensione delle attività da parte del Comune
- Art. 25 Revoca della concessione in uso
- Art. 26 Agibilità degli impianti
- Art. 27 Concessione delle palestre scolastiche

TITOLO IV - GESTIONE FINANZIARIA

- Art. 28 Determinazione delle tariffe
- Art. 29 Modalità di pagamento
- Art. 30 Riduzioni previste per l'uso degli impianti

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

- Art. 31 Rinvii
- Art. 32 Norme transitorie

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle modalità di gestione e di utilizzo degli impianti sportivi di proprietà comunale e delle Palestre scolastiche.

Detti impianti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria, ricreativa e sociale, nell'ambito di una organizzazione delle risorse esistenti volta a valorizzare la rete delle strutture destinate allo sport.

L'uso degli impianti è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività nonché a promuovere la Città di Lignano Sabbiadoro quale località turistica.

2. La gestione degli impianti sportivi è improntata a principi di buon andamento e di imparzialità, a criteri di efficacia e trasparenza, ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- per **impianto sportivo**, il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- per **spazio sportivo**, luogo all'aperto liberamente utilizzabile dai cittadini attrezzato per la pratica amatoriale o ludico-motoria di una o più attività sportive;
- per **attività sportiva**, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
- per **manifestazione sportiva**, evento sportivo svolto a qualsivoglia livello, caratterizzato dalla presenza di pubblico, pagante o meno;
- per **manifestazione non sportiva**, evento non sportivo, caratterizzato dalla presenza di pubblico, pagante o meno;
- per **forme di gestione**, le modalità con le quali l'Amministrazione provvede alla gestione degli impianti sportivi;
- per **concessione in uso**, il provvedimento con il quale l'Amministrazione autorizza l'utilizzo di un impianto sportivo per lo svolgimento di un'attività sportiva o di una manifestazione sportiva;
- per **corrispettivo**, l'importo che l'Amministrazione corrisponde al concessionario o al gestore dell'impianto;
- per **tariffa**, la somma che l'utente deve versare all'Amministrazione o al Gestore per l'utilizzo dell'impianto.

ART. 3 – IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

1. Alla data di adozione del presente Regolamento sono individuati quali impianti sportivi comunali le seguenti strutture:

Stadio Comunale "G. Teghil"
Palestra Comunale
Bocciodromo Comunale
Palestra annessa alla Scuola Primaria di primo grado
Palestra annessa alla Scuola Primaria di secondo grado
Impianto base
Impianto di tiro a volo

ART. 4 – DEFINIZIONE DI ATTIVITA' DI INTERESSE PUBBLICO

1. Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico. E' da considerare interesse pubblico:
- l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti
 - l'attività sportiva per le scuole
 - l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da organismi riconosciuti dal CONI
 - l'attività motoria in favore dei disabili e degli anziani
 - l'attività ricreativa, amatoriale e sociale per la cittadinanza
 - attività di intrattenimento
 - manifestazioni sportive e di intrattenimento

ART. 5 – QUADRO DELLE COMPETENZE

1. Sono competenti in materia di impianti sportivi, ciascuno per la parte indicata nei successivi articoli, i seguenti organi:
- il Consiglio Comunale
 - la Giunta Comunale
 - i Responsabili dei Servizi

ART. 6 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Spettano al Consiglio Comunale poteri di indirizzo, programmazione e controllo quali:
- l'individuazione degli indirizzi generali per lo sviluppo della rete degli impianti sportivi cittadini, al fine di razionalizzare il loro utilizzo e permettere una ottimale programmazione delle attività sportive
 - l'individuazione delle modalità di gestione degli impianti sportivi comunali
 - l'approvazione degli schemi generali dei contratti di gestione degli impianti sportivi

ART. 7 – COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE

1. Spetta alla Giunta comunale la definizione:
- a) dei criteri da applicare per l'assegnazione degli spazi per l'utilizzo degli impianti sportivi, nel rispetto delle priorità indicate nel presente Regolamento;
 - b) dei criteri per la scelta del gestore concessionario degli impianti stessi;
 - c) la determinazione delle tariffe per l'utilizzo degli impianti;
 - d) del calendario degli eventi di rilievo, sia sportivi che di intrattenimento, da svolgersi negli impianti sportivi comunali.

ART. 8 – COMPETENZE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

1. Spetta ai Responsabili dei Servizi:

- provvedere alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi, in relazione all'attività scolastica, alle attività di base ed agli allenamenti a supporto dell'attività agonistica, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento e nel rispetto dei criteri generali indicati dalla Giunta Comunale
- il rilascio delle concessioni in uso degli impianti sportivi
- la stipula delle convenzioni con i gestori o concessionari degli impianti sportivi
- l'esercizio di ogni altro compito gestionale relativo all'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale.

TITOLO II CRITERI GENERALI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

ART. 9 - MODALITA' DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. Gli impianti sportivi comunali possono essere gestiti nei modi seguenti:

- a) in forma diretta ossia a cura dell'Amministrazione Comunale
- b) in forma indiretta, intendendosi per tale l'affidamento della gestione a soggetti terzi. Ai fini della gestione indiretta gli impianti si suddividono in impianti senza rilevanza imprenditoriale e impianti con rilevanza imprenditoriale

ART.10 - GESTIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. La gestione di impianti sportivi comunali in forma diretta è effettuata dal Comune attraverso gli Uffici competenti. Il Comune fornisce gli impianti completi delle attrezzature necessarie, e ne cura la custodia, il funzionamento e la manutenzione ordinaria e straordinaria.

2. L'uso degli impianti sportivi è consentito secondo le norme di cui al Titolo III "Criteri generali per l'uso degli impianti sportivi".

3. Il Comune può concedere, a richiesta degli Enti o associazioni sportive che utilizzano gli impianti, il diritto dell'utilizzazione di appositi spazi opportunamente delimitati al fine del posizionamento di cartelloni pubblicitari. Il Comune si riserva di subordinare la concessione degli spazi pubblicitari al pagamento di royalties, secondo criteri direttivi stabiliti con provvedimento della Giunta Comunale.

ART.11 - GESTIONE INDIRETTA DEGLI IMPIANTI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE

1. La gestione di impianti senza rilevanza imprenditoriale può essere concessa, nel rispetto della procedura di evidenza pubblica prevista dalla normativa vigente, a Federazioni Sportive, Enti di promozione sportiva, Società e Associazioni Sportive dilettantistiche e Associazioni Sportive senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

2. La gestione di cui sopra dovrà comunque prevedere:
 - riserve di spazi e tempi per la fruibilità degli impianti da parte delle associazioni sportive con sede nel territorio comunale e delle scuole
 - criteri per la determinazione delle tariffe d'uso degli impianti sportivi
 - riserva per attività sportive e sociali promosse dall'Amministrazione Comunale
 - pagamento da parte del gestore di tutte le utenze e dei consumi
3. Il Comune verifica che lo statuto o l'atto costitutivo del gestore contengano le seguenti previsioni:
 - assenza di finalità di lucro;
 - obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico- finanziario
 - finalità di gestione di impianti sportivi
4. La Giunta Comunale definisce con proprio atto:
 - i criteri con cui affidare la gestione degli impianti sportivi, tenendo conto delle seguenti priorità:
 - società che svolgono attività giovanile
 - società che hanno sede ed operatività nel territorio in cui è ubicato l'impianto sportivo
 - l'individuazione e suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e gestore, con particolare riguardo alla suddivisione dei compiti di manutenzione ordinaria (a carico del gestore) e straordinaria (a carico del Comune)
 - la previsione di eventuale contributo di funzionamento per la copertura parziale degli oneri gestionali (utenze, pulizie, custodia, manutenzione)
 - la possibilità di gestione della pubblicità fissa e mobile all'interno dell'impianto
 - la durata della gestione

ART. 12 - GESTIONE INDIRETTA DEGLI IMPIANTI CON RILEVANZA IMPRENDITORIALE

1. La concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi aventi rilevanza imprenditoriale viene affidata nel rispetto della procedura di evidenza pubblica prevista dalla normativa vigente.
2. La gestione di cui sopra dovrà comunque prevedere:
 - riserve di spazi e tempi per la fruibilità degli impianti da parte delle associazioni sportive con sede nel territorio comunale e delle scuole
 - pagamento di un canone al Comune da parte del gestore
 - criteri per la determinazione delle tariffe d'uso degli impianti sportivi
 - riserva per attività sportive e sociali promosse dall'Amministrazione Comunale
 - pagamento da parte del gestore di tutte le utenze e dei consumi
 - manutenzione ordinaria dell'impianto a carico del gestore
3. Con proprio atto la Giunta Comunale definirà inoltre:
 - la durata della gestione
 - la facoltà per il gestore di organizzare attività senza vincoli tariffari
 - la possibilità di gestione della pubblicità fissa e mobile all'interno dell'impianto
 - la possibilità di esercitare un servizio bar/ristoro e altri servizi accessori esclusivamente nell'ambito dell'attività sportiva

ART. 13 - CONTABILITA' E RENDICONTO

1. Per tutti gli impianti sportivi gestiti da terzi, i gestori dovranno presentare rendiconto annuale delle spese e delle entrate relative alla gestione dell'impianto. La contabilità relativa all'attività commerciale va tenuta con modalità separata da quella istituzionale e presentata con nota integrativa del gestore.

2. Con cadenza annuale il concessionario dovrà altresì presentare una relazione dei lavori di manutenzione effettuati nell'anno concluso e un prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo.

ART. 14 - REVOCA DELLA GESTIONE

1. La gestione degli impianti sportivi è revocata dall'Amministrazione comunale nel caso in cui:
- la manutenzione ordinaria e gli interventi di mantenimento in sicurezza non siano effettuati secondo le clausole previste nelle specifiche convenzioni;
 - la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto sia tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
 - il gestore non effettui regolarmente il pagamento del canone e/o delle utenze.

TITOLO III CRITERI GENERALI PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

ART. 15 - CONCESSIONE IN USO

1. Gli impianti sportivi sono concessi in uso a Società e Associazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva, Scuole di ogni ordine e grado, Gruppi Sportivi Amatoriali e ad altri soggetti che intendano utilizzare gli impianti sportivi comunali per le attività definite all'art. 4.
2. L'uso degli impianti sportivi comunali è autorizzato mediante un atto di concessione, previo pagamento delle tariffe previste per l'uso degli impianti medesimi. La concessione in uso dell'impianto dà diritto a esercitare esclusivamente le attività sportive per le quali la stessa viene rilasciata.
3. Le concessioni rilasciate dall'Amministrazione Comunale possono essere:
- a) continuative**
 - b) temporanee**
 - c) per manifestazioni sportive**
 - d) per manifestazioni non sportive**
4. Sono continuative le concessioni che si riferiscono ad attività che abbiano svolgimento per un periodo corrispondente all'anno scolastico, o durante l'intera stagione sportiva ed agonistica, e che abbiano, di norma, inizio entro il 15 settembre. Esse hanno validità dal mese di settembre dell'anno in cui sono state rilasciate fino al mese di giugno dell'anno successivo.
5. Sono temporanee le concessioni che si riferiscono ad iniziative ed attività giornaliere o che hanno durata comunque inferiore alla stagione sportiva ed agonistica o all'anno scolastico.
6. Le concessioni per manifestazioni sportive sono rilasciate per eventi sportivi con presenza di pubblico pagante o meno.
7. Le concessioni per manifestazioni non sportive sono rilasciate per eventi con presenza di pubblico pagante o meno.
8. La programmazione delle concessioni ad uso continuativo diventa prioritaria rispetto alle concessioni temporanee, fatte salve eventuali manifestazioni di particolare rilievo inserite nel

calendario degli eventi con deliberazione della Giunta comunale. In tal caso si procede alla sospensione delle attività come disciplinata all'art. 24.

9. Gli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici sono concessi in uso solo in orario extrascolastico, negli orari liberi da impegni o dalle necessità delle scuole cui fanno capo.

ART. 16 - CONCESSIONI PER USO CONTINUATIVO

1. Le richieste di concessione per attività continuativa devono essere presentate entro il 30 giugno di ciascun anno utilizzando l'apposita modulistica a disposizione presso l'ufficio Turismo-Sport.

2. Nell'istanza devono essere espressamente indicati l'impianto richiesto, il periodo di utilizzo, il numero degli utilizzatori, l'attività sportiva che si intende svolgere e il numero di ore settimanali. All'istanza presentata da parte delle Associazioni vanno allegati, se non già presenti agli atti del Comune, copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigenti e, se in possesso, dell'affiliazione al CONI.

3. Le istanze pervenute oltre la scadenza suindicata saranno vagliate successivamente alla compilazione del calendario di utilizzo ed accolte in quanto compatibili con esso.

4. Ai fini della assegnazione degli impianti saranno tenute in considerazione le seguenti priorità:

- Società e Associazioni Sportive con sede a Lignano Sabbiadoro, affiliate al CONI, e che partecipano a campionati e competizioni regolari indetti dalle rispettive Federazioni;
- Società e Associazioni Sportive con sede a Lignano Sabbiadoro, affiliate al CONI, che svolgono attività ricreative e sportive con maggior numero di iscritti, con tesseramento annuale, nei settori giovanili;
- Società che abbiano al loro interno associati singoli o squadre con affiliazioni a Federazioni Sport per diversamente abili;
- Aggregazioni spontanee di cittadini residenti nel Comune di Lignano Sabbiadoro che vogliono praticare attività motorie e sportive;
- Altri Soggetti anche con sede fuori dal territorio di Lignano che abbiano associati o partecipanti alla loro attività residenti nel Comune di Lignano Sabbiadoro.

5. Tenuto conto degli indirizzi generali sopra indicati la ripartizione degli spazi e dei tempi per l'attività sportiva è effettuata dall'Ufficio Turismo e Sport in conformità ai criteri stabiliti dalla Giunta comunale.

6. I piani di assegnazione dovranno garantire una ripartizione omogenea tra gli utenti del periodo, dei giorni e delle ore di utilizzo. Al fine di evitare sovrapposizioni o il mancato rispetto delle esigenze dei singoli utenti che utilizzano il medesimo impianto, questi possono concordare preventivamente tra loro le richieste degli spazi. Qualora, tuttavia, le richieste di concessione siano in numero eccedente o concomitante rispetto agli spazi disponibili, le assegnazioni potranno non sempre rispettare rigidamente le indicazioni dei richiedenti. Esse sono, in tal caso, effettuate in base alle disponibilità ed in relazione ai criteri di priorità sopra stabiliti.

7. I richiedenti possono usufruire degli impianti solo negli orari stabiliti dalla concessione. Nel caso di particolari necessità possono essere autorizzate eventuali variazioni di orario compatibilmente con le concessioni già rilasciate.

8. A conclusione dell'esame delle richieste, e comunque entro il 31 agosto, viene predisposto il calendario annuale riportante la ripartizione delle assegnazioni in uso degli impianti sportivi.

L'ufficio Turismo e Sport comunica quindi il costo di utilizzo sino al 31 dicembre dell'anno in corso da versare anticipatamente al rilascio dell'atto di concessione; entro il 15 febbraio dell'anno successivo l'ufficio comunica l'ammontare del costo sino a conclusione della stagione sportiva il quale va versato entro il 31 maggio.

Fermo restando quanto previsto dall'art 23 prima del versamento della rata finale l'Ufficio Turismo Sport provvede ad un'eventuale conguaglio finale a seguito di maggiore o minore utilizzo. L'orario concesso si intende utilizzato e dovrà essere pagato dall'utente fino a comunicazione di rinuncia di cui all'art. 23.

9. Il rilascio della concessione avverrà successivamente al pagamento dell'importo dovuto.

10. L'orario concesso si intende utilizzato e dovrà essere pagato dall'utente fino a comunicazione di rinuncia di cui all'art. 23.

ART. 17 - CONCESSIONI PER USO TEMPORANEO

1. Le richieste di concessione per uso temporaneo degli impianti devono essere presentate generalmente almeno 7 giorni lavorativi prima dell'inizio delle attività ed iniziative stesse e comunque non prima di 6 mesi dalla data prevista per l'inizio delle attività stesse.

L'ufficio tuttavia potrà accogliere istanze pervenute almeno 3 giorni lavorativi prima dell'inizio delle attività ed iniziative stesse, in tal caso non sarà prevista la rinuncia con rimborso del canone di utilizzo.

2. Nell'istanza devono essere indicati: l'impianto richiesto, il giorno e l'orario di utilizzo, il numero degli utilizzatori e l'attività sportiva che si intende svolgere.

3. Le istanze vengono accolte secondo la disponibilità degli impianti, tenuto conto del calendario annuale e fatto salvo lo svolgimento di manifestazioni ed eventi di particolare rilievo inseriti nel calendario delle manifestazioni con deliberazione della Giunta comunale.

4. Ai fini della assegnazione degli impianti saranno tenute in considerazione le seguenti priorità:

- Società, Associazioni Sportive, gruppi di atleti e singoli atleti che partecipano a campionati e/o competizioni a livello internazionale e nazionale;
- Società e Associazioni Sportive affiliate al CONI o ad altri Enti di Promozione
- Associazioni sportive, aggregazioni spontanee di cittadini residenti nel Comune di Lignano Sabbiadoro;
- altri Soggetti anche con sede fuori dal territorio di Lignano Sabbiadoro che abbiano interesse a svolgere attività sportiva nel Comune di Lignano Sabbiadoro.

5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del costo complessivo relativo all'uso dell'impianto richiesto.

ART. 18 - CONCESSIONI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE

1. Il CONI, le Federazioni Sportive, gli Enti di Promozione Sportiva, le Società, le Associazioni Sportive, le Scuole di ogni ordine e grado, i Gruppi Sportivi Amatoriali e gli altri soggetti che intendano utilizzare gli impianti sportivi per manifestazione sportiva, sia ad ingresso libero che a pagamento, devono presentare apposita istanza al Comune almeno 40 giorni prima della data della manifestazione e comunque non prima di 6 mesi dalla data prevista per l'inizio della manifestazione.

2. Gli organizzatori sono tenuti ad acquisire le necessarie autorizzazioni da parte degli organi competenti, con particolare riguardo a quelle vigenti in materia di pubblico spettacolo e di sicurezza e a esibirle a richiesta degli organi di controllo.

3. Spetterà inoltre agli organizzatori provvedere al servizio antincendio con la presenza di personale idoneo e, in caso di manifestazioni che prevedono una presenza di pubblico superiore alle 2.000 persone, a richiedere e ad assumere gli oneri del servizio di vigilanza antincendio, in attuazione di

quanto previsto dall'art. 2 della Legge 26.7.1965, n. 966, e in ottemperanza del D.M. 22 febbraio 1996, n. 261.

4. Tutti gli oneri, le spese ed i tributi di qualunque natura connessi allo svolgimento della manifestazione (a titolo di esempio: imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni, etc.) saranno a totale carico del concessionario, così come tutti gli utili derivanti dalla manifestazione saranno a suo esclusivo vantaggio. Il concessionario svolgerà le manifestazioni a proprio rischio sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità civile per danni a cose o persone e penale, conseguente all'utilizzo della struttura e allo svolgimento della manifestazione.

5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del costo complessivo relativo all'uso dell'impianto richiesto.

ART. 19 - CONCESSIONE PER MANIFESTAZIONI NON SPORTIVE

1. Gli impianti sportivi possono essere concessi in uso anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive, sia ad ingresso libero che a pagamento, compatibilmente con l'attività sportiva programmata e con la tipologia dell'impianto, previo inserimento dell'evento nel calendario delle manifestazioni mediante deliberazione della Giunta Comunale.

2. La domanda per ottenere l'uso degli impianti sportivi per manifestazioni pubbliche dovrà pervenire al Comune almeno 40 giorni prima della data della manifestazione, per la quale si chiede la struttura, e comunque non prima di 6 mesi dalla data prevista per l'inizio della manifestazione.

3. Gli organizzatori sono tenuti ad acquisire le necessarie autorizzazioni da parte degli organi competenti e a provvedere a tutti i servizi e oneri previsti dall'art. 18.

4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del costo complessivo relativo all'uso dell'impianto richiesto.

ART. 20 - NORME GENERALI PER L'USO E IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali devono essere tassativamente rispettati, ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate.

2. L'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori, tecnici e dirigente-accompagnatore, oltre ai funzionari del Comune e della Scuola (in caso di palestre scolastiche) per i controlli che ritengano di effettuare. E' assolutamente vietato l'uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti del relativo atto di concessione.

3. Il titolare della concessione o altro responsabile da questi individuato deve sempre essere presente nell'impianto durante l'orario assegnato.

4. Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti concessi è tassativamente vietato:

- sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata della concessione;
- usare calzature non adeguate e/o sporche all'interno delle palestre;
- effettuare allenamenti sul campo di calcio principale in erba naturale, in caso risulti impraticabile a seguito di forti precipitazioni atmosferiche senza autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;

- utilizzare spazi non destinati specificamente al pubblico da parte di genitori e accompagnatori.

5. Al custode compete il controllo e la verifica delle concessioni per l'uso degli impianti.

6. Gli allenamenti devono avere luogo esclusivamente sul campo di calcio secondario.

7. Il campo di calcio principale è riservato alle gare ufficiali, e può eventualmente essere concesso a squadre legalmente costituite e tesserate sia per lo svolgimento di partite che per attività di allenamento, oltre che per l'attività sportiva del settore "pulcini".

Inoltre il campo di calcio potrà essere utilizzato per la realizzazione di manifestazioni sportive e non sportive, previo inserimento delle stesse nel calendario delle manifestazioni mediante deliberazione della Giunta Comunale.

8. E' fatto divieto assoluto di attraversare la pista e le pedane di atletica leggera e i campi di calcio con mezzi pesanti, motorizzati o meno.

ART. 21 - USO DI MATERIALI ED ATTREZZATURE

1. E' fatto obbligo a tutti gli utenti di provvedere al ritiro dei propri attrezzi, indumenti e altro materiale necessario per lo svolgimento delle attività praticate al termine dell'attività sportiva. Previa autorizzazione potranno essere lasciate nei locali degli impianti, sempre che non creino disagi alle attività, le attrezzature difficilmente trasportabili.

2. L'attrezzatura minuta di proprietà delle Associazioni potrà essere custodita in appositi spazi, eventualmente messi a disposizione dall'Amministrazione comunale.

3. L'Amministrazione comunale non risponde di eventuali ammanchi lamentati dagli utenti.

4. Il personale addetto agli impianti non può fornire agli utenti attrezzature o quant'altro possa occorrere per lo svolgimento delle attività se non autorizzate con l'atto di concessione.

5. Gli utenti sono tenuti, prima dell'inizio dell'attività, a segnalare agli addetti al servizio ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo, ed eventuali danni od anomalie rilevabili.

6. Gli utenti degli impianti sono tenuti alla massima correttezza nell'uso delle attrezzature e dei servizi.

ART. 22 - RESPONSABILITA' DEI SOGGETTI UTILIZZATORI

1. Gli enti, società, associazioni e singoli utenti sono direttamente responsabili di ogni danno che venga arrecato alle attrezzature ed ai servizi degli impianti loro concessi in uso, e sono tenuti alla rifusione dei danni arrecati. I medesimi soggetti sono ugualmente responsabili dei danni arrecati agli impianti da parte del pubblico presente alle manifestazioni dagli stessi organizzate.

2. Gli stessi si assumono l'onere di ogni responsabilità civile e penale verso terzi, spettatori compresi, nonché quello di ottemperare alle prescrizioni di legge e di regolamenti.

3. Si richiama inoltre l'art. 51 della Legge Finanziaria 289/2002 relativo all'obbligatorietà dell'assicurazione degli sportivi.

ART. 23 - RINUNCIA

1. La comunicazione di rinuncia o di sospensione temporanea dell'utilizzo deve essere presentata per iscritto e con un anticipo di almeno 30 giorni nel caso di concessioni a carattere continuativo. Nel caso di utilizzo temporaneo la rinuncia alla prenotazione dell'impianto deve essere presentata per iscritto e con un anticipo di almeno 3 giorni prima della data di inizio dell'attività, in tal caso sarà previsto un rimborso pari al 50% della quota versata.
2. In caso di mancata comunicazione della rinuncia l'utente non avrà diritto al rimborso della quota versata.
3. In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili saranno assegnati alle società sportive in lista d'attesa ed in ordine di presentazione cronologica delle domande.

ART. 24 - SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DA PARTE DEL COMUNE

1. Le concessioni in uso possono essere sospese temporaneamente dall'Amministrazione comunale per lo svolgimento di manifestazioni di particolare rilievo, o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti. Nei casi sopradescritti l'Amministrazione comunale provvede tempestivamente a dare comunicazione della sospensione agli utenti.
2. La sospensione è inoltre prevista quando, per cause di forza maggiore, gli impianti non siano agibili a seguito di parere dei Responsabili dei Settori competenti.
3. Per le sospensioni nulla è dovuto né dai concessionari d'uso né dal Comune.

ART. 25 - REVOCA DELLA CONCESSIONE IN USO

1. L'Ufficio Turismo e Sport ha la facoltà di revocare la concessione in uso degli impianti nel caso di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, e in particolare in caso di mancato rispetto delle norme generali di cui all'art 20.
2. Nel caso in cui venga disposta la revoca resta fermo l'obbligo del concessionario al pagamento delle somme dovute e al risarcimento di eventuali danni.

ART. 26 - AGIBILITA' DEGLI IMPIANTI

1. L'uso degli impianti, sia per manifestazioni sportive che extrasportive, è concesso secondo l'agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di Vigilanza in materia di pubblico Spettacolo. Pertanto, coloro che hanno richiesto e ottenuto la concessione dovranno controllare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dalle autorità competenti e hanno la responsabilità civile e penale sulla manifestazione.
2. Qualsiasi allestimento temporaneo degli immobili o dei campi da gioco effettuato al fine di consentire la realizzazione di manifestazioni di pubblico spettacolo che comporti una modifica temporanea dell'agibilità stessa dovrà essere autorizzata dal competente ufficio comunale; tutti gli oneri connessi alla modifica dell'agibilità sono a carico del richiedente.

ART. 27 - CONCESSIONE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE

1. Le richieste di utilizzo delle palestre da parte di terzi per attività continuativa, devono essere presentate entro il 30 giugno di ciascun anno e devono espressamente indicare: l'impianto richiesto, il periodo di utilizzo, il numero degli utilizzatori, l'attività sportiva che si intende svolgere e il numero di ore settimanali. All'istanza presentata da parte delle Associazioni vanno allegati, se non già presenti agli atti del Comune, copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigenti e, se in possesso, dell'affiliazione al CONI. Le istanze pervenute oltre la scadenza suindicata saranno vagliate successivamente alla compilazione del calendario di utilizzo ed accolte in quanto compatibili con esso.

Ai fini dell'assegnazione degli impianti saranno tenute in considerazione in linea generale le priorità individuate all'art. 16 del presente Regolamento.

2. Le richieste di utilizzo delle palestre per attività occasionale devono essere presentate almeno 7 giorni prima dell'inizio delle attività ed iniziative stesse. Nell'istanza devono essere indicati: l'impianto richiesto, il giorno e l'orario di utilizzo, il numero degli utilizzatori e l'attività sportiva che si intende svolgere. Esse vengono accolte secondo la disponibilità degli impianti, tenuto conto del calendario annuale.

Ai fini della assegnazione degli impianti saranno tenute in considerazione in linea generale le priorità individuate all'art. 17 del presente Regolamento.

3. Il Comune, acquisito l'assenso da parte degli organi competenti dell'Istituto Comprensivo "Giosuè Carducci" ai sensi dell'art. 12 della L. n. 517/1977 e dell'art. 50 del D.M. n. 44/2001, assegna in concessione a terzi le palestre della Scuola primaria e secondaria di primo grado.

4. In caso di utilizzo delle palestre da parte di terzi, in forma temporanea o continuativa, gli oneri di pulizia, la vigilanza degli impianti nonché la responsabilità per danni ai medesimi che dovessero verificarsi in corso o in dipendenza di tale uso, saranno assunti dai richiedenti.

TITOLO V GESTIONE FINANZIARIA

ART. 28 - DETERMINAZIONE TARIFFE

1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di apposite tariffe, determinate annualmente dalla Giunta Comunale.

2. Le tariffe possono essere:

- orarie (ad es. per gli allenamenti);
- a prestazione (ad. es. per lo svolgimento di gare);
- in abbonamento;
- a percentuale sugli incassi connessi all'uso degli impianti (ad es. per manifestazioni o gare di rilievo con pubblico pagante).

3. Le tariffe sono differenziate in base al tipo di impianto, alla tipologie di utilizzo e del soggetto utilizzatore.

ART. 29 - MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Nel caso di gestione indiretta degli impianti la tariffa per l'uso dovuta dall'utente è pagata al gestore.
2. Nel caso di gestione diretta degli impianti il pagamento della tariffa deve essere effettuato al Comune con le modalità indicate nell'atto di concessione.
3. A garanzia del corretto uso degli impianti sportivi il Comune, in caso di gestione diretta, può chiedere il pagamento di polizza fidejussoria, o cauzione.
4. In ogni impianto sportivo deve essere affissa in luogo accessibile e ben visibile agli utenti una tabella indicante le tariffe vigenti.

ART. 30 – RIDUZIONI PREVISTE PER L'USO DEGLI IMPIANTI

1. L'utilizzo degli impianti sportivi per manifestazioni sportive e non sportive di notevole rilevanza nazionale e internazionale con accesso gratuito del pubblico verrà determinato dalla Giunta comunale che potrà stabilire la concessione a titolo agevolato dell'impianto con l'applicazione della riduzione massima del 50% sul normale canone d'uso.
2. Con provvedimento della Giunta comunale o, in caso di urgenza, del Sindaco o dell'Assessore delegato è altresì consentito l'uso occasionale gratuito degli impianti sportivi, a titolo di ospitalità, in favore di atleti di rappresentative e/o Federazioni nazionali o internazionali, qualora la presenza degli stessi produca un positivo ritorno di immagine ed abbia effetti di promozione turistica per la Città di Lignano Sabbiadoro.
3. L'uso degli impianti comunali è concesso a titolo gratuito alle scuole primarie e secondarie di primo grado che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico e agli orari scolastici, compresa l'attività pomeridiana.
4. Con provvedimento della Giunta comunale o, in caso di urgenza, del Sindaco o dell'Assessore delegato è consentito l'uso gratuito degli impianti sportivi in favore delle scuole di ogni ordine e grado per lo svolgimento in orario extrascolastico di attività di particolare rilevanza o per eventi di interesse pubblico.

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 31 - RINVII

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.

ART. 32 - NORME TRANSITORIE

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione.
2. All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate:

- il “Regolamento per l’esercizio degli impianti sportivi comunali e relative attrezzature e per la concessione in uso dei medesimi” approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 50 dd. 06.03.1981;
- tutte le disposizioni incompatibili con quanto previsto dal presente Regolamento.